

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO PALMIGIANO
Via Wagner, 9 - 90134 Palermo
Tel. 091/589752 6110983

URGENTE ^{ORIGINALE}
ORIGINALE

n. 1006/09 Seb
n. 9558/06 RC
n. 2185/09 Aer
n. 1717 Reg

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

il Tribunale di Palermo - III Sezione
Civile composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Patrizia Spina

Presidente

Dott. Daniela Galazzi

Giudice

Dott. Giuseppe De Gregorio

Giudice

rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs. 17.1.2003 n° 5, nella causa iscritta al n° 9558
del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006 vertente
tra

L _____, L _____ (avv. Alessandro Palmigiano)

attori

contro

BANCA _____ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

(avv. ti _____)

P _____ (avv. Oreste Natoli)

IL CASO.it

convenuti

OGGETTO: contratto di intermediazione finanziaria.

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente
pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede :

URGENTE
12 MAR 2007



in parziale accoglimento delle domande proposte da L. , L. , dichiara risolto il contratto di negoziazione 27.11.2003 del titolo PARMALAT EUR 5,50% 99/09, concluso dagli attori con Banca s.p.a.; condanna Banca s.p.a., per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore degli attori somma di € 18.094,11.=, oltre interessi come per legge dalla data del 27.11.2003 sino al soddisfo (e onerando gli attori della restituzione del titolo); rigetta ogni altra domanda;

condanna Banca s.p.a. alla rifusione del 50% delle spese del giudizio in favore dell'attrice (dichiarando compensato il resto), liquidate nell'intero in complessivi € 3.280,00.=, di cui € 190,00 per spese, € 1.150,00 per diritti, € 1.940,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre il rimborso forfettario previsto dalla Tariffa forense; dichiara interamente compensate le spese tra le altre parti.

Motivi della Decisione

L. , L. espongono di aver concluso, in data 27 novembre 2003, su suggerimento del dipendente dell'istituto di credito convenuto P contratti di acquisto di titoli obbligazionari Parmalat al 5,50%, scadenza 2009, per il controvalore di euro 20.000,00. P , in qualità di operatore titoli e gestore della clientela affluente, si era fatto garante della sicurezza e del buon rendimento dell'investimento.

Lamentano invece il conflitto di interessi in cui si trovava la Banca; nonché la mancata informazione sulla reale situazione economica della società emittente, che anzi era stata prospettata come una delle più sicure a livello mondiale e, pertanto di non essere stati posta in condizione di conoscere l'effettivo rischio connesso a tale tipo di investimento.



Più precisamente, deducono i due attori che era ben nota all'istituto di credito convenuto, al momento della conclusione del citato contratto di acquisto, la scarsa propensione al rischio, peraltro dimostrata da precedenti investimenti, sempre relativi a titoli di stato, e lamentavano che, al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto, nessuna informazione circa il titolo era stata data: in particolare, non erano stati informati dalla banca che la società emittente l'obbligazione non era la società italiana Parmalat, bensì una società finanziaria olandese; che i titoli proposti ed acquistati non erano destinati, per come espressamente previsto dalla *Offering Circular* (il documento destinato agli investitori istituzionali contenente informazioni sull'emittente, sui garanti, sul regime giuridico dell'operazione), al pubblico dei risparmiatori. Ancora, deducono di non essere stata avvertita dagli stessi impiegati dell'istituto di credito, della crisi e del deficit finanziario del gruppo Parmalat e del conseguente tracollo delle obbligazioni dalla stessa acquistate.

Gli attori, quindi, censurano la condotta negoziale della banca e del promotore P., in riferimento tanto a disposizioni di legge (D.Lgs n. 24.2.1998 n. 58, c.d. TUF) che regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n.11522) disciplinanti la materia dell'intermediazione finanziaria e poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, ed invocano l'invalidità ed inefficacia del contratto concluso. In particolare, contestano la violazione degli obblighi previsti a carico degli intermediari finanziari dal TUF (D.Lgs. 58/98) e dal Regolamento attuativo Consob 11522/98 e successive modifiche: cioè violazione degli obblighi di informazione e di non agire in conflitto d'interesse.

Perciò, dopo lo scambio di memorie effettuato ritualmente a seguito dell'ordinanza collegiale dei 16-17 luglio 2007 (che aveva dichiarato la nullità degli atti precedenti), con l'istanza di fissazione di udienza depositata il 31.10.2007 gli attori hanno concluso chiedendo : 1) *dichiarare la responsabilità solidale o*

alternativa di Banca s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e del dott P per la vendita delle obbligazioni denominate "Parmalat Eur 5,50% 99/09, codice ISIN 99929467, cod. XS 0095635620, stante la violazione delle norme di legge e regolamentari specificate, nonché accertati i fatti illeciti esposti; 2) dichiarare la nullità del contratto di negoziazione dei suddetti titoli, del contratto di acquisto e del relativo ordine, per i motivi descritti. 3) In via subordinata, annullare il contratto di acquisto dei suddetti titoli perché viziato da dolo o, comunque perché stipulato in conflitto d'interesse e/o, ex art. 1439 c.c., e/o ex artt. 1428 e 1429 c.c., e/o, comunque, dichiararlo risolto per fatto e colpa di controparte. 4) In ogni caso, in conseguenza di tutte o alcune delle superiori statuizioni, condannare in solido Banca s.p.a. e P alla restituzione, in favore di L e L del capitale investito, pari a € 20.000,00 e delle spese sostenute per l'operazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e, inoltre, condannare in solido, o in via alternativa, Banca s.p.a. e P a risarcire sia i danni esistenziali, che si chiede vengano liquidati in € 3.000,00, sia i danni derivanti dalla perdita dei frutti, dalla data di acquisto dei titoli per cui è causa e fino all'effettivo soddisfo, che si chiedono nella misura descritta in narrativa, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese.

Ritualmente costituitasi, Banca s.p.a. chiede il rigetto delle domande attoree, deducendo: che gli attori in data 23 marzo 2003 sottoscrissero con l'Istituto di credito un contratto di deposito titoli, e che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di negoziazione in strumenti finanziari, agli attori fu consegnata copia del contratto di intermediazione; che, al momento della conclusione dell'ordine di acquisto in oggetto, gli attori erano stati resi edotti delle caratteristiche del titolo, della inadeguatezza dell'operazione e del conflitto di interessi; che costoro aveva



già effettuato altri investimenti, e che richiesero *insistentemente* di poter comperare il titolo Parmalat.

Sempre la Banca deduce che l'acquisto avvenne in contropartita diretta, solo per la quantità richiesta dall'investitore. Contesta, infine, di aver violato alcun obbligo di informazione in ordine all'operazione proposta all'attrice, poiché le informazioni in suo possesso all'epoca della stipulazione del contratto non consentivano di avere conoscenza dello stato effettivo della situazione della Parmalat – i cui dati di bilancio non erano indicativi di per sé di alcuna particolare anomalia, né potevano far presagire il dissesto; che nessun obbligo aveva la Banca di informare i clienti del successivo andamento del titolo.

Quindi, Banca conclude chiedendo *dare atto che la Banca non accetta domande nuove rispetto quelle originariamente proposte con la citazione; dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e comunque respingere per i motivi esposti in atti le domande attrici, con la completa assolutoria della Banca*

Sulla stessa linea difensiva della Banca si attestano le difese del convenuto P , il quale ha pure concluso chiedendo *ritenere inammissibili, improponibili e comunque rigettare perché infondate le domande proposte dai sigg.ri L e L condannare controparte al pagamento delle spese processuali.*

Tanto premesso, la pretesa azionata si fonda sull'addebito all'intermediario finanziario di aver omesso di adempiere ai doveri imposti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria; e in primo luogo gli attori hanno avanzato domanda di nullità per violazione da parte dell'istituto di credito convenuto e del promotore di norme di comportamento previste dal T.U.F. (cioè il testo normativo di cui si dirà più avanti), genericamente e complessivamente considerate, che impongono una corretta informativa preventiva da fornirsi al cliente, una

valutazione obiettiva e subbiettiva del rischio cui egli va incontro nell'acquisto di strumenti finanziari, e, asseritamene, un comportamento successivo all'acquisto.

Detta domanda va però rigettata, per le considerazioni che seguono.

La normativa che occorre prendere in considerazione è quella del T.U. 24.2.1998 n° 58, recante "*Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (di seguito TUF), e del successivo regolamento attuativo del 1.7.1998.

Quest'ultimo è il regolamento CONSOB approvato con delibera 1 luglio 1998 n° 1152, avente portata integrativa dei superiori doveri, contenente una precisa e dettagliata prescrizione degli obblighi.

Esaminando questi ultimi, l'art. 21 TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b- acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Dal canto suo, il regolamento, per quello che in questa sede interessa, all'art. 28 impone all'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, di chiedere all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, e l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni deve risultare dal contratto. Ancora, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.



La tipizzazione dei doveri di diligenza implica l'enucleazione della serie di comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere, al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari. Certamente, la consegna del prospetto informativo del prodotto che il cliente si accinge ad acquistare unitamente alla descrizione verbale delle sue caratteristiche implica adempimento degli obblighi di diligenza. Ulteriori obblighi di carattere più dettagliato mirano a salvaguardare l'investitore da rischi elevati imponendo al soggetto abilitato: di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi; di non procedere all'investimento se questo si rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore, di non agire in situazioni di conflitto di interessi, di non effettuare operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, di mettere a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano. Tutti tali obblighi sono codificati rispettivamente dall'art. 26 comma I lett. e) reg. consob 11522/98, dagli artt. 21 comma I lett. b) T.U.F. e 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma I reg. Consob 11522/98, ed impongono all'intermediario finanziario di:

- raccogliere informazioni necessarie dai clienti, richiedendo all'investitore - anche mediante moduli prestampati il cui utilizzo è stato legittimato dalla Consob - informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, annotando l'eventuale rifiuto del cliente a rendere le risposte;

- astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.



Tali doveri mirano a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato (art. 21 comma I lett. a T.U.F. ed art. 26 comma I del. Consob 11522/98), assicurando correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.

E la violazione di tali doveri comporta, secondo un indirizzo giurisprudenziale (pure seguito, in passato, da questo Tribunale), la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori, soggetti deboli e in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati, del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari (Cass. 07/03/2001 n° 3272; Trib. Mantova 18/03/2004).

Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intermediari finanziari discenderebbe, ai sensi dell'art. 1418 comma I e III c.c., l'affermazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio; e da tali orientamenti giurisprudenziali discende la domanda di nullità proposta.

Il Tribunale ritiene, oramai da tempo, di non (più) condividere l'interpretazione appena richiamata: quanto alle nullità cd. "virtuali" derivanti da clausole negoziali contrarie a norma imperative, ritiene invece di sposare il più recente arresto del Supremo Collegio (Corte di Cassazione sez. I civ. 29 settembre 2005), ove viene evidenziato che la nullità del negozio può essere determinata solamente dalla violazione che incide sul contenuto obiettivo dello stesso, non

anche quella relativa alla condotta prenegoziale o della fase esecutiva posta in essere da taluna delle parti.

La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.

Proprio la netta distinzione, che caratterizza le norme sopra riportate, tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell'intermediario impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd. nullità virtuale di cui all'art. 1418 c.c..

Di conseguenza, non può sanzionarsi con la nullità il negozio ove risulti inosservato l'obbligo informativo perché l'informazione non assurge a requisito dell'atto a pena di nullità, ma anzi, per quanto discende dalle norme del T.U.F. richiamate, qualifica il comportamento dell'operatore finanziario, con condotta da valutare in termini di diligenza nella fase delle trattative o dell'adempimento.

In altri termini, dette norme non sono che una specificazione dei principi generali in tema di informazione e correttezza, già sanciti dagli artt. 1337 e 1375 c.c., alla cui violazione segue solo l'esperibilità del rimedio della risoluzione e/o risarcitorio, nonché - sussistendone eventualmente i presupposti - l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a carico dell'intermediario.

Tale opzione interpretativa, tra l'altro, non si pone in contrasto con le esigenze di tutela dell'investitore sottese alla predisposizione degli obblighi imperativi di cui

all'art. 21 d.lgs. 58/98 e della conseguente normativa regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del pregiudizio da questi patito mediante l'esperimento dell'azione risarcitoria e/o di risoluzione per inadempimento.

Passando ad esaminare la domanda di annullamento del contratto (di acquisto del titolo Parmalat), secondo la difesa attrice l'istituto di credito convenuto non solo ha agito in conflitto di interessi, vendendo ad un proprio cliente il titolo di una società collegata alla Parmalat s.p.a., a sua volta fortemente debitrice nei confronti delle banche, tra cui la stessa Banca ; ma altresì ha venduto un titolo che si trovava nella disponibilità della stessa convenuta, che di tutto ciò avrebbe pure omesso di darne avviso alla cliente, posto che la formula utilizzata nella copia dell'ordine di acquisto (vedi copia ordine di acquisto del 27.11.2003, versata in atti dalla Banca) non specifica affatto né in che cosa consisteva il conflitto né la sua estensione.

L'assunto non è in questi termini fondato.

IL CASO.it

Fermo restando - come anche la stessa Consob ha già avuto modo di riconoscere - il fatto che l'esistenza di una esposizione creditoria della banca nei confronti dello stesso emittente non determina di per sé la sussistenza del conflitto di interesse, rileva il Collegio che, a maggior ragione, deve escludersi anche la astratta possibilità di un conflitto di interesse nel caso, come il presente, in cui la convenuta non era direttamente creditrice, in particolare, della società emittente il prestito obbligazionario (Parmalat Eur 5,50% 99/09 BV) di cui è causa: per quanto emerso in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante di Banca Carige s.p.a., oltre che documentato dalla Banca (con prospetto riepilogativo delle posizioni creditorie verso Parmalat), C era solo creditrice di azienda (Centrale del latte) collegata al gruppo Parmalat; e di conseguenza, risultando diverse le soggettività giuridiche, nessun conflitto è ipotizzabile. In ogni caso, poi, la situazione di conflitto di interessi rilevante agli effetti della contestazione di



violazioni comportamentali è solo quella attuale, ossia una situazione in cui l'intermediario non solo potenzialmente, ma anche effettivamente, realizzi un suo interesse in conflitto con quello del cliente, cosa che, nel caso di specie, non è stato provato sia avvenuto; non è provato, cioè, che il titolo venduto era già detenuto dalla Banca, che anzi ha documentato di averlo acquistato solo per trasferirlo al cliente.

Passando alla disamina delle ulteriori domande, nel presente giudizio parte attrice ha (anche) chiesto di accertare la responsabilità negoziale dell'Istituto di credito convenuto e del promotore finanziario, per avere sostanzialmente taciuto il rischio connesso alla sottoscrizione dei titoli obbligazionari Parmalat, e conseguentemente condannarli alla risoluzione del contratto e al risarcimento di tutti i danni subiti.

IL CASO.it

Rispetto tali domande, deve subito evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva del promotore finanziario P se è lui che ha materialmente concluso il negozio, egli lo ha fatto, per come emerge dall'ordine del 27.11.2003, in nome e per conto della Banca; ed è quindi solo nei confronti di essa che si è avuto il perfezionamento del contratto di cui, in questa sede, si vogliono annullare i dannosi effetti.

IL CASO.it

Per la invocata responsabilità risarcitoria della banca per violazione degli obblighi di informazione, va premesso che l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto abilitato, a norma dell'art. 23 comma VI T.U.F. (norma che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1218 c.c.), convenuto in giudizio dal cliente per i danni a questi cagionati.

In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione, ma deve dar prova di aver agito con la

specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.).

In ipotesi di pretesa ulteriore di risoluzione e risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull'investitore permane l'onere probatorio in punto di danno e di nesso di causalità con la violazione dei doveri allegata.

Tornando ai doveri imposti alla banca, esaminandoli in ordine temporale, essi si sostanziano principalmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare.

Nel caso concreto, dall'istruttoria espletata è emersa la violazione da parte della convenuta di tali doveri, ed in primo luogo delle regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 co. 1 lett. d) TUF: "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" e dall'art. 26 D. Consob 11522/98, tra le quali alla lett. e) è previsto che "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare.., e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire." **IL CASO.it**

Detta norma, in dettaglio, pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori.

Va sottolineato che si tratta di conoscenza che il risparmiatore, investitore non professionale, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere.

Nel caso di specie, l'ordine di acquisto sottoscritto il 27.11.2003 dagli attori non contiene alcuna indicazione sulla esatta natura del titolo, sulla circostanza che

negoziazione sia stata posta in essere o meno per un titolo "non quotato" e in assenza di rating, sull'adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso.

A questo proposito occorre ribadire che potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti nel contratto di mandato, con il mandante in posizione di netto svantaggio sul mandatario, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, quest'ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi. **IL CASO.it**

E può essere considerato, nello schema del mandato, anche il solo ordine di acquisto impartito dal risparmiatore, sulla base del contratto-quadro preesistente a monte con l'intermediario (cioè quello di deposito titoli e negoziazione in relazione all'apertura del deposito amministrato stipulato in data 23.3.2003: cfr. copia detto, versata in atti).

In altri termini, il contratto quadro stipulato a monte con la Banca è da assimilare allo schema tipico del contratto di mandato, rispetto cui gli ordini all'intermediario di acquisto dei *bond* per cui è causa sono assimilabili alle disposizioni date dal mandante a compiere di volta in volta atti giuridici di acquisto e/o vendita di titoli, nella esecuzione del rapporto di mandato; rapporto per il quale la diligenza richiesta è quella specifica di cui all'art. 1710 c.c..

Tornando al rapporto sottoposto al vaglio del Tribunale, può dirsi che tale diligenza sia mancata, perché non vi è prova che la Banca abbia reso edotti gli attori della situazione afferente il titolo venduto, atteso che, come detto, il relativo "ordine" non reca alcuna la dicitura in ordine alla natura del titolo, alla circostanza che negoziazione sia stata posta in essere o meno per un titolo "non quotato" e in



assenza di rating, ed infine in ordine all'adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso.

Né è emerso che il promotore finanziario abbia compiutamente avvertito, né oralmente né tantomeno (e soprattutto) per iscritto, l'odierna attrice delle caratteristiche precise del titolo. A tal fine, lo stesso P , in sede di prova per interpellato, ha sostanzialmente confermato di avere fornito alla cliente le scarse informazioni che erano sui documenti che L sottoscrisse (cioè l'ordine di acquisto), specificatamente ammettendo di non avere comunicato che si trattava di titoli olandesi, informazione che P , ha detto espressamente di avere (cfr. verbale di udienza innanzi il Giudice delegato, del 01.10.2008); né specifico il significato della frase "operazione in conflitto di interessi", anzi precisando di non saper dire cosa disse a L per illustrare detto significato.

Queste circostanze non sono state smentite dal teste M , addotto dalla Banca, il quale nulla ha saputo riferire su quanto accadde il giorno del perfezionamento dell'acquisto; egli ha invece riferito di precedente incontro (il 24.11.2003) con L promosso dalla stessa Banca, durante il quale, a domanda del L, sui titoli Parmalat, venne segnalata a quest'ultimo la *rischiosità trattandosi di titoli "corporate" dei quali non avevano informazioni*. Dal canto suo, il teste B ha confermato che durante l'incontro del 24.11.2003 (anche questo teste ha confermato che l'incontro venne sollecitato dalla Banca, per offrire prodotti) si parlò *genericamente* di titoli Parmalat.

Allora, nonostante il possesso da parte degli attori di un portafoglio con titoli diversificati, comprati prima quello per cui è causa, l'acquisto di *bond* Parmalat, in quanto caratterizzato da un grado elevato di rischio, doveva ritenersi connotato da un pregnante obbligo di informazione in capo all'operatore proponente. Invece, l'attività informativa fu estremamente generica nel corso dell'incontro del 24.11.2003, e addirittura connotata da omissioni significative (il riferimento è alla

nazionalità del titolo, in particolare) al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

Gli attori, in sostanza, non sono stati posti in condizione di conoscere tutte le informazioni "necessarie affinché gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" che a tenore dell'art. 94 comma 2 T.U.F. costituiscono l'oggetto del prospetto destinato alla pubblicazione.

IL CASO.it

Né è consentito alla Banca trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, dietro l'allegazione dell'imprevedibilità del *crack* finanziario dell'emittente e dell'ignoranza delle caratteristiche del titolo, non avendo dimostrato, come era suo preciso onere, la diligenza profusa nell'acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e, non ultimo, nella sua rappresentazione all'investitore; considerando altresì, come ammesso sin dalla costituzione, che detto crack avvenne poche settimane dopo l'acquisto, quando già il mercato sollevava dubbi su Parmalat (come riferito dal teste M , che ha richiamato articoli di stampa di tale tenore).

IL CASO.it

Conclusivamente, deve rilevarsi che nella condotta della Banca convenuta è mancata sia la valutazione di non adeguatezza dell'operazione rispetto alle qualità del cliente, e soprattutto è mancata puntuale informazione resa circa l'operazione eseguita e le caratteristiche precise del titolo oggetto di negoziazione, tale da integrare grave inadempimento legittimante la risoluzione e risarcimento dei danni. Perciò, la domanda formulata, ex art. 1453 c.c., da L e L

va accolta, con declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto del titolo Parmalat.


In punto di ristoro del danno patito, non avendo la parte attrice allegato specificamente e provato (estremamente generica è la deduzione in punto di danno

esistenziale, che presuppone quantomeno l'incidenza su valori costituzionalmente rilevanti), l'esistenza di ulteriori danni, tale risarcimento andrà limitato alla misura di €. 18.094,110, pari alla somma complessivamente impiegata per l'acquisto rivelatosi del tutto insoddisfacente, con contestuale restituzione alla Banca del titolo ancora detenuto (quale effetto *automatico* della risoluzione). Banca va così condannata al pagamento di detta somma di € 18.094,11.=, oltre gli interessi legali dalla data della negoziazione sino al completo soddisfo (tali da compensare anche il danno da ritardato ristoro); mentre l'attrice dovrà restituire i titoli oggetto della negoziazione (non si provvede ad espressa condanna, mancando apposita domanda della Banca convenuta).

In ragione della particolarità delle questione trattate, degli ancora oscillanti orientamenti giurisprudenziali su questi temi, possono dirsi sussistenti giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite rispetto Banca , e l'integrale compensazione rispetto al posizione di P ; la liquidazione in dispositivo.


Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della III sezione civile il 24 ottobre 2008.

Il Giudice est.



IL CANCELLIERE C2
Dissa Pag. 12

Il Presidente



25/10/2008